

Il Direttore

**DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE INFRASTRUTTURA DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. N.° 5/2000**

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 - recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura";

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 225-T del 26 novembre 1993, recante l'atto di concessione Ministero dei Trasporti - Ferrovie dello Stato SpA;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Vista la relazione del Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A., prot. DI./TC./A1007/P/00/000066 del 25/01/2000, con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 del D.P.R. 753/1980 e all'art. 11, primo comma, sub b) del D.P.R. 146/1999, si propone la modifica della "Normativa per la verifica tecnica dei veicoli" T/MR.MC.R.05/81.18.3(PV)Arg.001/R.224 R.ST.MV edizione 01/08/85.

Ritenuta la necessità e l'opportunità di modificare la predetta normativa;

**DELIBERA**

**ART. 1** - La presente disposizione contiene le modifiche da apportare al testo "Normativa per la verifica tecnica dei veicoli" T/MR.MC.R.05/81.18.3(PV)Arg.001/R.224 R.ST.MV edizione 01/08/85.

In allegato sono riportate le predette modifiche, che realizzano parte integrante e costitutiva della disposizione.

25 GEN. 2000

(M. Moretti)

La presente disposizione è composta di n. 2 pagine

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ATTO  
COMPOSTA DI N° 2 PAGINE

FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI  
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Iscr. n. 7847/1992 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma) - Cod. Fisc. 01585570581 - P. IVA 01008081000



Handwritten signature of M. Moretti and a circular stamp of Ferrovie dello Stato S.p.A. with a train icon and text 'FERROVIE DELLO STATO S.P.A. DIVISIONE INFRASTRUTTURA'.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Tel FS 23838 06/8542111  
Fax FS 23843 06/44241389

- a) la nota (1) al p. 4.1 (pag. 17) viene modificata nel seguente modo:

**depennare**

(1) Escluse le Tradotte effettuate a norma dell'Art.109 della P.G.O.S.

**inserire**

(1) Escluse le Tradotte effettuate a norma dell'Art. 109 della P.G.O.S. circolanti fra stazioni, raccordi ed altri impianti della stessa località o di località diverse purché la percorrenza complessiva non superi 60 Km.

- b) il comma c) al p. 5.2 (pag. 21) viene modificato nel seguente modo:

**depennare**

c) per i treni merci (ordinari e straordinari): dovrà essere effettuata almeno una "visita esterna completa di transito" nella prima stazione sede di Verifica incontrata dal treno; pertanto dovrà prevedersi una sosta del treno corrispondente alla durata della verifica prescritta (1)

**inserire**

c) per i treni merci (ordinari e straordinari) e le tradotte circolanti fra stazioni, raccordi ed impianti di località diverse: dovrà essere effettuata almeno una "visita esterna completa di transito" nella prima stazione sede di Verifica incontrata; pertanto dovrà prevedersi una sosta corrispondente alla durata della verifica prescritta (1)

- c) la nota (1) al comma c) del p. 5.2 (pag. 21) viene modificata nel seguente modo:

**depennare**

(1) Qualora nella prima stazione sede di Verifica incontrata dal treno, non sia possibile prevedere una fermata od una sosta di orario sufficiente per la effettuazione della "visita tecnica" oppure la stessa non possa essere eseguita per esigenze di servizio (autorizzata comunque dal competente Ufficio Territoriale M.R.), è ammesso che detta visita possa essere spostata in una successiva stazione purché sede di Verifica e la ulteriore percorrenza non sia superiore a 60 Km.

**inserire**

(1) Qualora nella prima stazione sede di Verifica incontrata, non sia possibile prevedere una fermata od una sosta di orario sufficiente per la effettuazione della "visita tecnica" oppure la stessa non possa essere eseguita per esigenze di servizio (autorizzata comunque dal competente Ufficio Territoriale M.R.), è ammesso che detta visita possa essere spostata in una successiva stazione purché sede di Verifica e la ulteriore percorrenza non sia superiore a 60 Km.

